



Elettrici

DISCLAIMER:

Il presente documento è soggetto a copyright e tutti i relativi diritti sono riservati.

È vietato l'utilizzo di tale documento sotto qualsiasi forma a scopi pubblici o commerciali.

In particolare non è consentita la riproduzione, la divulgazione, la trasmissione o pubblicazione dello stesso in qualsiasi formato, senza la preventiva autorizzazione scritta.

Si declina, inoltre, ogni responsabilità diretta ed indiretta nei confronti degli utenti per eventuali imprecisioni, errori, omissioni, danni (diretti, indiretti, conseguenti, punibili e sanzionabili).

Non è fornita alcuna garanzia, espressa o implicita, in merito all'accuratezza, alla completezza ed all'attualità delle informazioni contenute nel presente documento.

Pensplan Centrum S.p.A. si riserva il diritto di modificare, aggiornare o cancellare in qualsiasi momento ogni tipo di informazione contenuta nella presente documentazione senza preavviso o spiegazioni all'utente.

NOTE INFORMATIVE E STORICO CONTRIBUTIVO

Percentuali di contribuzione

100 - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE A CAPITALIZZAZIONE E A CONTRIBUTO DEFINITO PER I DIPENDENTI DELLE IMPRESE DI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ E PER I DIPENDENTI DI FEDERUTILITY in forma abbreviata "PEGASO"

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
28/06/2000	31/12/2006	1,21% ¹	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,21%	retribuzione utile al calcolo del TFR	2,2%; 2,9%; 6,91%; 7,41% ²	retribuzione utile al calcolo del TFR
01/01/2007	31/12/2008	1,21%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,21%	retribuzione utile al calcolo del TFR	2,2%; 2,9%; 6,91%; 7,41% ^{2,3}	retribuzione utile al calcolo del TFR
01/01/2009	31/12/2010	1,21% ⁴	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,21%	retribuzione utile al calcolo del TFR	2,2%; 2,9%; 6,91%; 7,41% ^{2,3}	retribuzione utile al calcolo del TFR
01/01/2011	31/12/2012	1,21% ⁵	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,21%	retribuzione utile al calcolo del TFR	2,2%; 2,9%; 6,91%; 7,41% ^{2,3}	retribuzione utile al calcolo del TFR
01/01/2012	31/12/2016	1,21% ⁶	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,21%	retribuzione utile al calcolo del TFR	2,2%; 2,9%; 6,91%; 7,41% ^{2,3}	retribuzione utile al calcolo del TFR
01/01/2017	30/06/2020	1,21% ⁷	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,21%	retribuzione utile al calcolo del TFR	2,2%; 2,9%; 6,91%; 7,41% ^{2,3}	retribuzione utile al calcolo del TFR
01/07/2020	ad oggi	1,21% ⁷⁻⁸	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,21%	retribuzione utile al calcolo del TFR	2,2%; 2,9%; 6,91%; 7,41% ^{2,3}	retribuzione utile al calcolo del TFR

¹ Per i primi 18 mesi dalla data di autorizzazione all'esercizio dell'attività del Fondo il contributo a carico del datore di lavoro è pari all' 1,36% (fonte: Accordo 30/06/1999)

² Per i lavoratori:

- di prima occupazione antecedente al 28/04/1993 con meno di 18 anni di contribuzione alla data del 31/12/1995 è previsto il 2,2% della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR;
- di prima occupazione antecedente al 28/04/1993 con più di 18 anni di contribuzione alla data del 31/12/1995 è previsto il 2,9% della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR;
- di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando, pari al 6,91% della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR per gli iscritti all'INPS e al 7,41% per gli iscritti all'INPDAP.

³ Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

⁴ (+3,00€) CCNL 18/12/2007. "A decorrere dal 1° gennaio 2009, le Aziende verseranno ai Fondi di Previdenza Complementare di competenza operanti nel settore (Fopen, Fiprem, e Petaso), ad incremento della misura della contribuzione minima a carico azienda, un importo aggiuntivo in misura fissa pari a Euro 3 per ogni mensilità per i propri dipendenti iscritti ai predetti Fondi con versamento della relativa contribuzione. "

⁵ (+5,00€) CCNL 05/03/2010. "A decorrere dal 1° gennaio 2011 le Aziende verseranno ai Fondi di Previdenza Complementare di competenza operanti nel settore, ad incremento della misura della contribuzione minima a carico Azienda, un importo aggiuntivo in misura fissa pari a 2 euro per ogni mensilità "

⁶ (+7,00€) CCNL 05/03/2010. "[...] ulteriori 2 euro a decorrere dal 1° gennaio 2012 per i propri dipendenti iscritti ai predetti Fondi con versamento della relativa contribuzione "

⁷ (+12,00€) CCNL 25/01/2017. "A decorrere dall'1/1/2017 le Aziende verseranno ai Fondi di previdenza complementare di competenza operanti nel settore, ad incremento della misura della contribuzione a carico Azienda, un importo aggiuntivo in misura fissa pari a € 5,00 per ogni mensilità. " Circolare 5/2017 di PEGASO: "Nella prima mensilità utile per effettuare la nuova trattenuta, dovrà essere conteggiato l'aumento di 5 euro anche per le mensilità decorrenti da gennaio 2017 "

⁸ CCNL 09/10/2019. "A decorrere dall'1/7/2020, le Aziende verseranno ai Fondi di previdenza complementare di competenza operanti nel settore, ad incremento della misura della contribuzione a carico Azienda, un importo aggiuntivo in misura fissa pari a € 5,00 per ogni mensilità, salvo diversa destinazione da definire a livello nazionale (associativo/aziendale) entro il 30/6/2020. "

93 - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DIPENDENTI DAI DATORI DI LAVORO OPERANTI NEL TERRITORIO DEL TRENTO ALTO ADIGE in forma abbreviata LABORFONDS

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
19/04/2000 ¹	31/12/2006	1,21%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,21%	retribuzione utile al calcolo del TFR	2,2%; 2,9%; 6,91%; 7,41% ²	retribuzione utile al calcolo del TFR

01/01/2007	31/12/2008	1,21%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,21%	retribuzione utile al calcolo del TFR	2,2%; 2,9%; 6,91%; 7,41% ^{2,3}	retribuzione utile al calcolo del TFR
01/01/2009	31/12/2010	1,21% ⁴	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,21%	retribuzione utile al calcolo del TFR	2,2%; 2,9%; 6,91%; 7,41% ^{2,3}	retribuzione utile al calcolo del TFR
01/01/2011	31/12/2012	1,21% ⁵	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,21%	retribuzione utile al calcolo del TFR	2,2%; 2,9%; 6,91%; 7,41% ^{2,3}	retribuzione utile al calcolo del TFR
01/01/2012	31/12/2016	1,21% ⁶	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,21%	retribuzione utile al calcolo del TFR	2,2%; 2,9%; 6,91%; 7,41% ^{2,3}	retribuzione utile al calcolo del TFR
01/01/2017	30/06/2020	1,21% ⁷	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,21%	retribuzione utile al calcolo del TFR	2,2%; 2,9%; 6,91%; 7,41% ^{2,3}	retribuzione utile al calcolo del TFR
01/07/2020	ad oggi	1,21% ⁷⁻⁸	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,21%	retribuzione utile al calcolo del TFR	2,2%; 2,9%; 6,91%; 7,41% ^{2,3}	retribuzione utile al calcolo del TFR

¹ Data di autorizzazione all'esercizio dell'attività del Fondo.

² Per i lavoratori:

- di prima occupazione antecedente al 28/04/1993 con meno di 18 anni di contribuzione alla data del 31/12/1995 è previsto il 2,2% della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR;
- di prima occupazione antecedente al 28/04/1993 con più di 18 anni di contribuzione alla data del 31/12/1995 è previsto il 2,9% della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR;
- di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando, pari al 6,91% della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR per gli iscritti all'INPS e al 7,41% per gli iscritti all'INPDAP.

³ Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

⁴ (+3,00€) CCNL 18/12/2007. "A decorrere dal 1° gennaio 2009, le Aziende verseranno ai Fondi di Previdenza Complementare di competenza operanti nel settore (Fopen, Fiprem, e Petaso), ad incremento della misura della contribuzione minima a carico azienda, un importo aggiuntivo in misura fissa pari a Euro 3 per ogni mensilità per i propri dipendenti iscritti ai predetti Fondi con versamento della relativa contribuzione. "

⁵ (+5,00€) CCNL 05/03/2010. "A decorrere dal 1° gennaio 2011 le Aziende verseranno ai Fondi di Previdenza Complementare di competenza operanti nel settore, ad incremento della misura della contribuzione minima a carico Azienda, un importo aggiuntivo in misura fissa pari a 2 euro per ogni mensilità "

⁶ (+7,00€) CCNL 05/03/2010. "[...] ulteriori 2 euro a decorrere dal 1° gennaio 2012 per i propri dipendenti iscritti ai predetti Fondi con versamento della relativa contribuzione "

⁷ (+12,00€) CCNL 25/01/2017. "A decorrere dall'1/1/2017 le Aziende verseranno ai Fondi di previdenza complementare di competenza operanti nel settore, ad incremento della misura della contribuzione a carico Azienda, un importo aggiuntivo in misura fissa pari a € 5,00 per ogni mensilità. "

⁸ CCNL 09/10/2019. "A decorrere dall'1/7/2020, le Aziende verseranno ai Fondi di previdenza complementare di competenza operanti nel settore, ad incremento della misura della contribuzione a carico Azienda, un importo aggiuntivo in misura fissa pari a € 5,00 per ogni mensilità, salvo diversa destinazione da definire a livello nazionale (associativo/aziendale) entro il 30/6/2020. "

142 - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI OPERANTI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA, in forma abbreviata FONDEMAIN (ex FOPADIVA)

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
09/07/2003 ¹	31/12/2006	1,21%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,21%	retribuzione utile al calcolo del TFR	2,2%; 2,9%; 6,91%; 7,41% ²	retribuzione utile al calcolo del TFR
01/01/2007	31/12/2008	1,21%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,21%	retribuzione utile al calcolo del TFR	2,2%; 2,9%; 6,91%; 7,41% ^{2,3}	retribuzione utile al calcolo del TFR
01/01/2009	31/12/2010	1,21% ⁴	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,21%	retribuzione utile al calcolo del TFR	2,2%; 2,9%; 6,91%; 7,41% ^{2,3}	retribuzione utile al calcolo del TFR
01/01/2011	31/12/2012	1,21% ⁵	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,21%	retribuzione utile al calcolo del TFR	2,2%; 2,9%; 6,91%; 7,41% ^{2,3}	retribuzione utile al calcolo del TFR
01/01/2012	31/12/2016	1,21% ⁶	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,21%	retribuzione utile al calcolo del TFR	2,2%; 2,9%; 6,91%; 7,41% ^{2,3}	retribuzione utile al calcolo del TFR
01/01/2017	30/06/2020	1,21% ⁷	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,21%	retribuzione utile al calcolo del TFR	2,2%; 2,9%; 6,91%; 7,41% ^{2,3}	retribuzione utile al calcolo del TFR
			retribuzione		retribuzione		retribuzione

01/07/2020	ad oggi	1,21% ⁷⁻⁸	utile al calcolo del TFR	1,21%	utile al calcolo del TFR	2,2%; 2,9%; 6,91%; 7,41% ^{2,3}	utile al calcolo del TFR
------------	---------	----------------------	--------------------------	-------	--------------------------	---	--------------------------

¹ Data di autorizzazione all'esercizio dell'attività del Fondo.

² Per i lavoratori:

- di prima occupazione antecedente al 28/04/1993 con meno di 18 anni di contribuzione alla data del 31/12/1995 è previsto il 2,2% della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR;
- di prima occupazione antecedente al 28/04/1993 con più di 18 anni di contribuzione alla data del 31/12/1995 è previsto il 2,9% della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR;
- di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando, pari al 6,91% della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR per gli iscritti all'INPS e al 7,41% per gli iscritti all'INPDAP.

³ Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

⁴ (+3,00€) CCNL 18/12/2007. "A decorrere dal 1° gennaio 2009, le Aziende verseranno ai Fondi di Previdenza Complementare di competenza operanti nel settore (Fopen, Fiprem, e Petaso), ad incremento della misura della contribuzione minima a carico azienda, un importo aggiuntivo in misura fissa pari a Euro 3 per ogni mensilità per i propri dipendenti iscritti ai predetti Fondi con versamento della relativa contribuzione. "

⁵ (+5,00€) CCNL 05/03/2010. "A decorrere dal 1° gennaio 2011 le Aziende verseranno ai Fondi di Previdenza Complementare di competenza operanti nel settore, ad incremento della misura della contribuzione minima a carico Azienda, un importo aggiuntivo in misura fissa pari a 2 euro per ogni mensilità "

⁶ (+7,00€) CCNL 05/03/2010. "[...] ulteriori 2 euro a decorrere dal 1° gennaio 2012 per i propri dipendenti iscritti ai predetti Fondi con versamento della relativa contribuzione "

⁷ (+12,00€) CCNL 25/01/2017. "A decorrere dall'1/1/2017 le Aziende verseranno ai Fondi di previdenza complementare di competenza operanti nel settore, ad incremento della misura della contribuzione a carico Azienda, un importo aggiuntivo in misura fissa pari a € 5,00 per ogni mensilità. "

⁸ CCNL 09/10/2019. "A decorrere dall'1/7/2020, le Aziende verseranno ai Fondi di previdenza complementare di competenza operanti nel settore, ad incremento della misura della contribuzione a carico Azienda, un importo aggiuntivo in misura fissa pari a € 5,00 per ogni mensilità, salvo diversa destinazione da definire a livello nazionale (associativo/aziendale) entro il 30/6/2020. "

Opzioni quota lavoratore

Dal 01/01/2007 l'art. 8, c. 2 del D.Lgs. 252/2005 prevede la facoltà per tutti i lavoratori di determinare liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico.

PEGASO

A decorrere dalla data di autorizzazione all'esercizio dell'attività del Fondo agli iscritti è riconosciuta la facoltà di versare contributi volontari aggiuntivi alla contribuzione ordinaria prevista dagli accordi collettivi.

LABORFONDS

dal	al	quota lavoratore	calcola su	fonte
01/01/2007	ad oggi	- ¹	base imponibile prevista dalle fonti istitutive	D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252

¹ Il Fondo ha deliberato che a decorrere dal 1° gennaio 2007 gli aderenti possono versare al Fondo, ai sensi del comma 2, art. 8 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 una contribuzione più elevata rispetto al livello minimo previsto dalla fonte istitutiva. L'incremento della contribuzione a LABORFONDS può essere effettuato a scaglioni di un punto percentuale, riferendosi alla base di calcolo prevista dalle fonti istitutive, comunicando al datore di lavoro la propria scelta entro il 30 novembre di ogni anno, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

FONDEMAIN

A decorrere dalla data di autorizzazione all'esercizio dell'attività del Fondo agli iscritti è riconosciuta la facoltà di versare contributi volontari aggiuntivi alla contribuzione ordinaria prevista dagli accordi collettivi.

Destinatari

PEGASO - FONDEMAIN

Al fine di individuare le tipologie di lavoratori rientranti nell'ambito dei destinatari del Fondo fare riferimento a quanto previsto dallo Statuto e alla Nota informativa.

LABORFONDS

A decorrere dalla data di autorizzazione all'esercizio dell'attività del Fondo possono aderire i/le lavoratori/lavoratrici con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con contratto di lavoro a tempo determinato di durata superiore a tre mesi, con contratto d'inserimento e con contratto di apprendistato.

Altre informazioni

SPIEGAZIONE BASE IMPONIBILE
CCNL 24/07/2001

La retribuzione da prendere come base per la determinazione del TFR è quella composta esclusivamente dai seguenti elementi:

- minimo contrattuale;
- ex indennità di contingenza;
- aumenti periodici d'anzianità;
- ex premio di produzione;
- 13a e 14a mensilità;
- importi 'ad personam' riferiti agli ex istituti contrattuali dei supplementi dei minimi, aumenti biennali/scatti di anzianità e dei livelli salariali di categoria;
- superminimi individuali/aumenti di merito;
- EDR di cui al Protocollo Governo - Parti sociali del 31.7.92;
- differenze sui minimi in caso di mutamento mansioni;
- indennità di reperibilità;
- controvalore alloggio in caso di concessione dello stesso a fini di reperibilità.

VICENDE CONTRIBUTIVE

· Lo Statuto di PEGASO prevede che in caso di sospensione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa il contributo a carico dell'impresa e del/la lavoratore/lavoratrice è rapportato all'eventuale retribuzione percepita dal/la lavoratore/lavoratrice a carico del datore di lavoro.

· Dal 1° gennaio 2007, ai sensi dell'art. 8, c. 7 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n.252, il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari comporta l'adesione alle forme stesse e avviene secondo modalità esplicitate (entro 6 mesi dalla data di prima assunzione il lavoratore può conferire l'intero importo del TFR maturando ad una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta) o tacite (nel caso in cui il lavoratore non esprima alcuna volontà nei 6 mesi successivi alla prima assunzione).

I lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono conferire l'intero flusso di TFR maturando; tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

I lavoratori di prima occupazione antecedente al 28/04/1993:

- non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR pari a quanto previsto dalle fonti istitutive o, in alternativa, l'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso;
- già iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR superiore a quanto previsto dalle fonti istitutive, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

Dal 1° gennaio 2007 qualora il conferimento del TFR avvenga con modalità tacite (ovvero nel caso in cui il lavoratore entro 6 mesi dalla data di prima assunzione non esprima alcuna volontà in merito alla destinazione del TFR maturando) il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando:

- alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale che preveda la destinazione del TFR ad una forma collettiva;
- in caso di presenza di più forme pensionistiche di cui al precedente punto il TFR maturando è trasferito, salvo diverso accordo aziendale, a quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda;
- qualora non siano applicabili le disposizioni di cui ai precedenti punti il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica istituita presso l'INPS (FONDINPS).

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI ADDETTI AL SETTORE ELETTRICO

Indice:

09/10/2019 CCNL Ipotesi di accordo
25/01/2017 CCNL Ipotesi di accordo
18/02/2013 CCNL Accordo di rinnovo
05/03/2010 CCNL Accordo di rinnovo
18/12/2007 CCNL Accordo
31/07/2003 CCNL Testo definitivo
24/07/2001 CCNL Testo definitivo
30/06/1999 PEGASO Accordo
28/10/1998 Accordo Province BZ e TN
27/05/1998 PEGASO Accordo nazionale intercategoriale
07/04/1998 PEGASO Accordo istitutivo FEDERELETTTRICA

09/10/2019

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 9/10/2019, tra ELETTRICITA' FUTURA, UTILITALIA, ENEL SpA, GSE SpA, TERNA SpA, ENERGIA LIBERA e la FILCTEM-CGIL, la FLAEI-CISL, la UILTEC-UIL, si è stipulata la presente ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL 25/1/2017 per i lavoratori addetti al settore elettrico.
La presente ipotesi di accordo decorre dall' 1/1/2019 e scadrà il 31/12/2021.

CAPITOLO 8 - Trattamenti economici

Art. 38 (ex art. 35) Struttura retributiva

[...]

PROTOCOLLO SUL TRATTAMENTO ECONOMICO

1. Premessa

Il CCNL individua il trattamento economico complessivo (TEC) che è costituito dal trattamento economico minimo (TEM) e dai trattamenti economici riconosciuti dal CCNL comuni a tutti i lavoratori del settore in materia di Welfare (Previdenza complementare di cui all'art. 46, assistenza sanitaria integrativa di cui all'art. 47, copertura assicurativa contro la premorienza da malattia di cui all'art. 51) e di Produttività

2. Incremento retributivo complessivo (TEC)

[...]

b) Welfare

A decorrere dall'1/7/2020, le Aziende verseranno ai Fondi di previdenza complementare di competenza operanti nel settore, ad incremento della misura della contribuzione a carico Azienda, un importo aggiuntivo in misura fissa pari a € 5,00 per ogni mensilità, salvo diversa destinazione da definire a livello nazionale (associativo/aziendale) entro il 30/6/2020.

Art. 39 (ex art. 36) Aumenti periodici di anzianità

[...]

5. Nel corso di vigenza del presente CCNL si avvia il percorso di trasformazione dell'istituto degli aumenti periodici di anzianità per i lavoratori assunti a partire dall'1/1/2020 nei cui confronti sono previste nuove misure periodiche di sostegno al sistema di previdenza complementare, come disciplinate dall'art. 46 ("previdenza complementare") del CCNL, nell'ottica di valorizzare la funzione della previdenza complementare quale pilastro integrativo per i trattamenti pensionistici delle nuove generazioni.

6. A tali lavoratori assunti a partire dall'1/1/2020 sarà tuttavia riconosciuta nell'arco di vigenza del CCNL la possibilità di optare - entro il periodo di 6 mesi dall'assunzione entro cui va esercitata la scelta della destinazione per il TFR - per il riconoscimento dell'istituto degli aumenti periodici di anzianità; in tal caso la disciplina sulle misure periodiche di sostegno al sistema di previdenza complementare non trova applicazione nei loro confronti.

7. I lavoratori già in servizio alla data dell'1/1/2020, che non hanno ancora compiuto la piena maturazione dei cinque aumenti periodici di anzianità, possono chiedere, in relazione al periodo mancante a tale completa maturazione, l'applicazione della regolamentazione sulle misure periodiche di sostegno al sistema di previdenza complementare di cui all'art. 46 ("previdenza complementare"), in tal caso, sono conservati in cifra fissa non assorbibile gli importi già percepiti a titolo di aumenti periodici di anzianità maturati alla data di presentazione della richiesta.

Per la decorrenza degli importi di dette misure periodiche si prende a riferimento la data in cui è stato conseguito l'ultimo aumento periodico di anzianità e, qualora il dipendente non avesse ancora maturato il primo aumento periodico, si prende a riferimento la data di assunzione. Ai fini della determinazione del numero degli importi da maturare di cui all'art. 46, CCNL, resta fermo che non spettano le misure periodiche per gli anni di anzianità di servizio che hanno già dato titolo alla percezione degli aumenti biennali

8. La richiesta di applicazione delle sopracitate misure periodiche a sostegno della previdenza complementare è irrevocabile.

Importi degli Aumenti Periodici di Anzianità

Inquadramento	Importo
QS	49,01
Q	46,33
ASS	43,07
AS	39,82
A1S	37,86
A1	35,74
BSS	33,72
BS	31,97
B1S	30,16
B1	28,46
B2S	26,13
B2	23,81
CS	20,30
C1	17,66
C2	15,75

- Dichiarazione a verbale -

1) Lavoratori in servizio alla data di stipula del CCNL 24/7/2001 - resta confermato quanto previsto dall'art. 36, comma 4, CCNL 24/7/2001

2) Art. 39. comma 5 CCNL - Il completamento del percorso di cui al presente articolo per i neo assunti è previsto al termine della vigenza del CCNL 9/10/2019, previa verifica complessiva tra le Parti sull'efficacia delle nuove misure a sostegno del sistema previdenziale fermo restando gli importi di cui all'art. 46.

CAPITOLO 9 - Responsabilità sociale e welfare

Art. 46 (ex art. 49) Previdenza Complementare

Premessa

Le Parti si impegnano a promuovere le necessarie iniziative nei confronti delle altre Fonti istitutive degli attuali Fondi operanti nel settore, Fopen e Pegaso, anche in relazione alle novità introdotte per i fondi pensione con il D.Lgs. 13/12/2018, n. 147 (recante "Attuazione della direttiva UE 2016/2341 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14/12/2016, relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali") in merito alla eventualità di realizzazione di future sinergie tra detti Fondi .

Contribuzione

1. In aggiunta alle percentuali indicate dagli accordi istitutivi di riferimento, le Aziende, per effetto delle previsioni di volta in volta disposte in occasione dei rinnovi del CCNL, versano ai Fondi di previdenza complementare un contributo aggiuntivo di € 12,00 mensili a carico del solo Datore di lavoro .

Misure periodiche di sostegno al sistema di previdenza complementare

2. Le Parti, in relazione all'evoluzione del sistema previdenziale pubblico obbligatorio, che implica in prospettiva

una contrazione dei relativi trattamenti pensionistici con abbassamento del tasso di sostituzione rispetto al trattamento retributivo, condividono di introdurre nuove misure periodiche di sostegno previdenziale a favore del personale neo assunto al fine di favorire l'iscrizione alla previdenza complementare e costituire una dotazione aggiuntiva che incrementa costantemente la posizione contributiva individuale .

3. Ai lavoratori assunti a partire dall'1/1/2020, sempreché iscritti ai Fondi operanti nel settore, verrà versato direttamente al Fondo Pensione, a decorrere dal compimento del primo anno di anzianità di servizio e per ogni anno di anzianità per un massimo di dieci aumenti, un importo il cui ammontare è definito per ciascuna categoria di inquadramento, alla tabella in calce riportata .

4. Le misure periodiche di sostegno previdenziale decorrono dal primo giorno del mese successivo al compimento dell'anno di anzianità .

5. Gli importi di dette misure periodiche di sostegno previdenziale verranno esclusivamente attribuite in cifra fissa in caso di successiva variazione generalizzata dei minimi e/o in caso di successivo passaggio di categoria. Tali importi non soggetti a rivalutazione sono corrisposti per 14 mensilità annue e non sono computati ad alcun effetto e non costituiscono base di calcolo ai fini retributivi a corresponsione indiretta o differita, ivi compreso il TFR

Importi delle misure periodiche di sostegno previdenziale

Inquadramento	Importo
QS	29,41
Q	27,80
ASS	25,84
AS	23,89
A1S	22,72
A1	21,44
BSS	20,23
BS	19,18
B1S	18,10
B1	17,08
B2S	15,68
B2	14,29
CS	12,18
C1	10,60
C2	9,45

Art. 49 (ex art. 12) Pari Opportunità, Diversità e Inclusione

[...]

Iniziative per le donne vittime della violenza di genere

[...]

- Possibilità di ottenere anticipazioni dal TFR;

- Integrazione in qualità di fonti istitutive e laddove ciò sia percorribile in base alla normativa vigente negli statuti dei Fondi di Previdenza Integrativa del settore della causale per ottenere anticipazioni dai Fondi medesimi ;

25/01/2017

Verbale di accordo

Il giorno 25/1/2017, tra ASSOELETTTRICA, UTILITALIA, ENEL SpA in nome e per conto delle Società da essa controllate non associate in Assoelettrica, GSE - Gestore dei Servizi Energetici SpA, SO.G.I.N. - Società Gestione Impianti Nucleari SpA; TEMA SpA - Rete Elettrica Nazionale SpA, Energia Concorrente e FILCTEM-CGIL, FLAEI-CISL e UILTEC-UIL si è stipulata la presente ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL 18/2/2013 per i lavoratori addetti al servizio elettrico.

La presente ipotesi di accordo decorre dall' 1/1/2016 e scadrà il 31/12/2018.

Verbale di accordo sull'incremento retributivo

L'incremento retributivo complessivo per il triennio 2016-2018 sarà costituito dalle seguenti componenti :

- Incremento dei minimi
- Welfare
- Produttività

In relazione a quanto consuntivato nel 2016 e quanto attualmente previsto nel 2017 e 2018 dagli istituti competenti in materia di indici inflattivi, il rinnovo sul parametro medio è stabilito in misura pari a € 70,00 sui minimi, cui si aggiunge un importo aggiuntivo di € 15,00 da allocare sul Welfare e di € 20,00 da allocare sul premio di risultato/produttività.

[...]

2. Welfare

Tale quota è ripartita nelle seguenti tipologie: previdenza complementare, assistenza sanitaria, assicurazione caso morte.

A decorrere dall'1/1/2017 le Aziende verseranno ai Fondi di previdenza complementare di competenza operanti nel settore, ad incremento della misura della contribuzione a carico Azienda, un importo aggiuntivo in misura fissa pari a € 5,00 per ogni mensilità.

A decorrere dall'1/1/2017 le Aziende verseranno alle forme di assistenza sanitaria integrativa di riferimento un importo aggiuntivo pro capite in misura fissa pari a € 5,00 per ogni mensilità.

A decorrere dall'1/1/2018 le Aziende finanzieranno con un importo pro capite di € 5,00 per ogni mensilità la copertura assicurativa di cui allo scambio di lettere annesso alla sottoscrizione del verbale di rinnovo del CCNL .

18/02/2013

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 18/2/2013, tra l'ASSOELETRICA, la FEDERUTILITY, l'ENEL S.p.A., GSE S.p.A, la So.G.I.N. S.p.A, Terna spa e la FILCTEM-CGIL, la FLAEI-CISL, la UILTEC-UIL si è stipulato l'accordo sindacale per il rinnovo del CCNL 5/3/2010 per i lavoratori addetti al settore elettrico.

le parti si danno reciprocamente atto che il testo del nuovo CCNL è costituito dai documenti allegati al presente verbale nonché dagli articoli non modificati del citato CCNL 5/3/2010.

Il presente contratto decorre dall' 1/1/2013 e scadrà il 31/12/2015.

Art. 35 – Struttura retributiva

[...]

DICHIARAZIONE A VERBALE

8) A decorrere dal 1° gennaio 2011 le Aziende verse ranno ai Fondi di Previdenza Complementare di competenza operanti nel settore, ad incremento della misura della contribuzione minima a carico Azienda, un importo aggiuntivo in misura fissa pari a 2 euro per ogni mensilità e di ulteriori 2 euro a decorrere dal 1° gennaio 2012 per i propri dipendenti iscritti ai predetti Fondi con versamento della relativa contribuzione. Resta ferma la misura della contribuzione a carico dei lavoratori aderenti .

Art. 49 – Previdenza Complementare

1. Le Parti si impegnano a promuovere le necessarie iniziative nei confronti delle altre Fonti istitutive degli attuali Fondi operanti nel settore, Fiprem, Fopen e Pegaso, in relazione agli indirizzi formulati dalla Commissione Bilaterale, istituita con il CCNL 18 luglio 2006, al termine dei suoi lavori nel corso della vigenza del predetto CCNL, in merito alla eventualità di realizzazione di future sinergie tra detti Fondi .

05/03/2010

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 5/3/2010, tra l'ASSOELETRICA, la FEDERUTILITY, l'ENEL S.p.A in nome e per conto delle Società

da esse controllate non associate in Assoelettrica, la GSE S.p.A, la SO.G.I.N. S.p.A, la Terna S.p.A e la FILCTEM-CGIL, la FLAEI-CISL, la UILCEM-UIL, si è stipulato il seguente accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 18/7/2006 per i lavoratori addetti al settore elettrico .

Le Parti si danno reciprocamente atto che il testo del nuovo CCNL è costituito dai documenti allegati al presente verbale nonché dagli articoli non modificati del citato CCNL 18/7/2006.

Il presente CCNL copre il periodo fino al 31/12/2012.

Art. 35 – Struttura retributiva

[...]

DICHIARAZIONE A VERBALE

8) A decorrere dal 1° gennaio 2011 le Aziende verse ranno ai Fondi di Previdenza Complementare di competenza operanti nel settore, ad incremento della misura della contribuzione minima a carico Azienda, un importo aggiuntivo in misura fissa pari a 2 euro per ogni mensilità e di ulteriori 2 euro a decorrere dal 1° gennaio 2012 per i propri dipendenti iscritti ai predetti Fondi con versamento della relativa contribuzione. Resta ferma la misura della contribuzione a carico dei lavoratori aderenti .

Art. 49 – Previdenza Complementare

1. Le Parti si impegnano a promuovere le necessarie iniziative nei confronti delle altre Fonti istitutive degli attuali Fondi operanti nel settore, Fiprem, Fopen e Pegaso, in relazione agli indirizzi formulati dalla Commissione Bilaterale, istituita con il CCNL 18 luglio 2006, al termine dei suoi lavori nel corso della vigenza del predetto CCNL, in merito alla eventualità di realizzazione di future sinergie tra detti Fondi .

18/12/2007

Verbale di accordo

Il giorno 18 dicembre 2007

Assoelettrica, Federutility, Enel in nome e per conto delle Società da essa controllate non associate ad Assoelettrica, GSE, Sogin, Terna

e Filcem-Cgil, Flaei-Cisl e Uilcem-Uil

sottoscrivono la presente intesa per il rinnovo del secondo biennio economico del CCNL 18.07.2006 per i lavoratori addetti al settore elettrico, scaduto il 30 giugno 2007 che prevede la corresponsione degli importi lordi indicati nella tabella allegata secondo le decorrenze ivi riportate .

[...]

3 – A decorrere dal 1° gennaio 2009, le Aziende verseranno ai Fondi di Previdenza Complementare di competenza operanti nel settore (Fopen, Fiprem, e Petaso), ad incremento della misura della contribuzione minima a carico azienda, un importo aggiuntivo in misura fissa pari a Euro 3 per ogni mensilità per i propri dipendenti iscritti ai predetti Fondi con versamento della relativa contribuzione. Resta ferma la misura della contribuzione a carico dei lavoratori aderenti

31/07/2003

Art.49 - Previdenza complementare

Le Parti, confermando la volontà di sviluppare la previdenza complementare nel settore elettrico, costituiranno una Commissione paritetica al fine di individuare, entro il 31 dicembre 2001, le modalità che, in coerenza con la disciplina legislativa e le compatibilità economico-finanziarie delle imprese, consentano di proporre - tenuto conto di quanto già aziendalemente in atto - soluzioni in grado di assicurare una copertura previdenziale integrativa per tutti i lavoratori cui si applica il presente contratto collettivo nazionale di lavoro .

Restano salve le discipline in essere derivanti da contrattazione collettiva nazionale .

24/07/2001

Art. 49 - Previdenza complementare.

1. Le parti, confermando la volontà di sviluppare la previdenza complementare nel settore elettrico, costituiranno una Commissione paritetica al fine di individuare, entro il 31.12.01, le modalità che, in coerenza con la disciplina legislativa e le compatibilità economicofinanziarie delle imprese, consentano di proporre - tenuto conto di quanto già azialmente in atto - soluzioni in grado di assicurare una copertura previdenziale integrativa per tutti i lavoratori cui si applica il presente CCNL.
2. Restano salve le discipline in essere derivanti da contrattazione collettiva nazionale.

30/06/1999

Il giorno 30 giugno 1999 a Roma

la **Federelettrica** e la **Federgasacqua**

e

le OO.SS. nazionali FNLE-FLAEI-FLERICA-UILCEM

premessso

- che, con l'accordo nazionale intercategoriale 27 maggio 1998, le Parti sopra indicate (per effetto di modifiche organizzative al proprio interno, la UILSP ha assunto, nel frattempo (marzo 1998), la denominazione UILCEM) hanno costituito Pegaso, Fondo pensione complementare per i dipendenti delle imprese di servizi di pubblica utilità che applicano il CCNL **Federelettrica** o il CCNL **Federgasacqua**;

- che, nel citato accordo del 27 maggio 1998, nonché nell'accordo Federelettrica/FNLE-FLAEI-UILSP del 7 aprile 1998 e nell'accordo Federgasacqua/FNLE-FLERICA-UILSP del 18 luglio 1997, è contenuta, tra l'altro, una specifica normativa transitoria per la disciplina della fase provvisoria di Pegaso compresa tra la costituzione del Fondo e la sua operatività - che sarà conseguente all'autorizzazione all'esercizio dell'attività rilasciata dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi pensione;

- che, nell'ambito di tale disciplina transitoria, per la copertura delle spese di costituzione, promozione e avvio del Fondo, le Parti hanno previsto, per un periodo di 18 mesi dalla data di autorizzazione di cui al punto precedente, un contributo temporaneo a carico delle imprese associate a **Federelettrica** e a **Federgasacqua** pari rispettivamente allo 0,15% e allo 0,20% della retribuzione utile ai fini del TFR di ciascun lavoratore iscritto e che, a titolo di anticipazione di detto contributo, per provvedere alle spese del Fondo durante la fase provvisoria, è stato previsto il versamento al Fondo stesso della somma una tantum a carico delle imprese di L. 5.000 per dipendente in forza alla data di stipula dell'atto notarile di costituzione di Pegaso;

- che, su richiesta della Commissione di Vigilanza sui Fondi pensione, si è dovuto mutare, ai fini dell'approvazione della scheda informativa e dello Statuto, la destinazione del suddetto contributo temporaneo da elemento destinato a coprire le spese di costituzione, promozione e avvio del Fondo a quota aggiuntiva dei contributi ordinari posti a carico dell'impresa per ogni lavoratore iscritto al Fondo e che, sempre su richiesta della predetta Commissione di Vigilanza, si è dovuto considerare la sopra richiamata somma di L. 5.000 non un'anticipazione del contributo temporaneo, come previsto negli accordi costitutivi, ma un importo una tantum a carico delle imprese per concorrere alla copertura delle spese del Fondo durante la fase provvisoria; per effetto di quanto sopra, si rende necessario adeguare le fonti istitutive di Pegaso alle indicazioni della Commissione di Vigilanza sui Fondi pensione;

tutto ciò premesso, a modifica degli accordi costitutivi del Fondo sopra richiamati, le Parti concordano quanto segue.

L'ammontare dei contributi per ogni lavoratore iscritto al Fondo è il seguente:

CCNL Federelettrica

a) contributo a carico impresa

1,36% della retribuzione annua utile ai fini del TFR per i primi 18 mesi dalla data di autorizzazione all'esercizio dell'attività del Fondo e, successivamente, 1,21% della retribuzione annua utile ai fini del TFR;

b) contributo a carico del lavoratore

1,21% della retribuzione annua utile ai fini del TFR.

Restano invariate, nelle misure previste dagli accordi costitutivi del Fondo sopra richiamati, le quote di TFR destinate a Pegaso.

CCNL Federgasacqua

a) contributo a carico impresa

1,40% della retribuzione annua utile ai fini del TFR per i primi 18 mesi dalla data di autorizzazione all'esercizio dell'attività del Fondo e, successivamente, 1,20% della retribuzione annua utile ai fini del TFR;

b) contributo a carico del lavoratore

1,20% della retribuzione annua utile ai fini del TFR.

Restano invariate, nelle misure previste dagli accordi costitutivi del Fondo sopra richiamati, le quote di TFR destinate a Pegaso.

Per quanto riguarda le spese del Fondo durante la fase provvisoria, in sostituzione delle previsioni dettate precedentemente in materia dalla disciplina collettiva, viene stabilito quanto segue.

Le imprese aderenti a **Federelettrica** o a **Federgasacqua**, che applicano il CCNL **Federelettrica** e/o il CCNL **Federgasacqua**, versano a Pegaso un importo straordinario "una tantum" pari a L. 5.000 per dipendente in forza alla data di stipula dell'atto notarile costitutivo del Fondo (17.06.1998).

Sempre per far fronte agli oneri relativi alla fase provvisoria del Fondo, delle quote di iscrizione "una tantum" per ogni singolo iscritto (L. 20.000 a carico Azienda, L. 10.000 a carico lavoratore) di cui all'art. 23 dello Statuto e agli accordi collettivi richiamati in premessa, le Parti concordano che la quota posta a carico dell'Azienda, pari a L. 20.000, venga versata al Fondo al momento della sottoscrizione, da parte del lavoratore, del modulo di adesione.

L'onere aggiuntivo di cui al presente accordo verrà computato nei costi del rinnovo contrattuale.

28/10/1998

ACCORDO SINDACALE TERRITORIALE

Si prende atto che la FEDERELETTICA e la FEDERGASACQUA e le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori hanno stipulato in data 27/05/1998 un Accordo Nazionale Intercategoriale per l'istituzione del Fondo pensione complementare. In considerazione che è stata emanata la legge regionale 3/1997 dalla Regionale Trentino Alto Adige che prevede l'istituzione di un analogo fondo a livello regionale, le parti firmatarie del presente accordo convengono quanto segue: i dipendenti delle imprese degli enti locali delle Province Autonome di Bolzano e Trento hanno la facoltà di optare o per il fondo nazionale o per quello regionale. Le Aziende si impegnano a versare i relativi contributi al Fondo pensioni complementare della Regione Trentino Alto Adige per i dipendenti di cui al citato accordo 19 gennaio 1998 che optano per tale fondo. La misura del contributo è comunque non inferiore a quella prevista dal citato accordo del 27/05/1998 e dello Statuto del Fondo Nazionale allegato all'accordo stesso ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni.

27/05/1998

ACCORDO NAZIONALE INTERCATEGORIALE

tra

- la Federelettrica rappresentata dalla Delegazione Trattante nelle persone dei Sigg.: dr. Paolo Stagi Presidente, ing. Giorgio Soldadino Direttore, dr. Fabrizio Crivellaro, dr. Alessandro Falchero, sig. Giuseppe Lattanzio, dr. Mauro Mancinelli, ing. Paolo Rossetti, sig. Adolfo Spaziani, sig. Giuseppe Torlasco, assistiti dalla dott.ssa Francesca Lorusso,

- la Federgasacqua rappresentata dalla Delegazione Trattante nelle persone dei Sigg.: dr. Giuseppe Tavecchia Presidente, dr. Franco Perasso Direttore, dr. Mauro Broggin, dr. Vittorio Canepa, avv. Waldemaro Flick, sig. Antonio Grosso, dr. Aurelio Massafra, dr. Alessandro Moriani, dr. Massimo Zanutto, assistiti dalla dott.ssa Simona Medici

e

- la FNLE (CGIL) rappresentata dai Sigg. Marisol Brandolini, Ulisse Sadocchi, Sergio Bonventi, Salvatore Martinelli, Elena Ripanti, Gabriele Valeri e Dionigi Zizza,

- la FLAEI (CISL) rappresentata dai Sigg. Arsenio Carosi, Carlo De Masi, Pierluigi Gallareto, Salvatore Mancuso e Valter Rigobon,

- la FLERICA (CISL) rappresentata dai Sigg. Antonino Scalfaro, Silvio Garbetta e Ulderico Marzoni,

- la UILSP (UIL) rappresentata dai Sigg. Enzo Arcioni, Giuseppe Chiara, Michele Polizzi, Giuseppe Cleri, Alberto Campagnola, Giorgio Gabrielli e Marcello Zaza.

Visto

- il CCNL 17.11.95 per i dipendenti delle imprese di pubblici servizi del gas , dell'acqua e vari,
- il CCNL 9.7.1996 per i dipendenti delle imprese locali dei servizi elettrici ,
- l'Accordo nazionale interfederale 18.7.97, stipulato da Federgasacqua e FNLE (CGIL), FLERICA (CISL) e UILSP (UIL),
- l'Accordo nazionale interfederale 7.4.1998, stipulato da Federelettrica e FNLE (CGIL), FLAEI (CISL) e UILSP (UIL),

premessso

- che le Parti confermano l'impegno a consentire l'ingresso nel Fondo intercategoriale di cui al presente accordo dei lavoratori dei servizi di pubblica utilità dipendenti tanto da imprese pubbliche quanto da imprese private concessionarie di servizi pubblici, previe le necessarie intese tra le Parti firmatarie del presente accordo e le rappresentanze datoriali e sindacali dei settori interessati all'ingresso nel Fondo, nonché le relative modifiche statutarie,

considerato

- che i contratti collettivi di cui sopra prevedono l'istituzione di un "Fondo pensione complementare per i lavoratori delle imprese di pubblici servizi locali a rete" e di un "Fondo di pensione complementare per i lavoratori delle aziende che applicano il CCNL **Federelettrica**",

ritenuto

di perseguire l'istituzione di un unico Fondo per le categorie suddette e più precisamente per i lavoratori di cui all'**art. 1** dello **Statuto** allegato, allo scopo di realizzare, grazie alle maggiori dimensioni del comparto individuato, economie di scala che si riflettono positivamente sulla gestione del Fondo stesso, recando vantaggio ai lavoratori che vi aderiscono ,

convengono quanto segue:

1) viene costituito un Fondo pensione complementare per i lavoratori delle imprese dei servizi di pubblica utilità di cui possono beneficiare tutti i lavoratori di cui all'**art. 1** dello **Statuto** allegato.

2) Il Fondo di cui al precedente punto 1 ha le stesse caratteristiche che le Fonti istitutive prevedono per i Fondi **Federelettrica** e **Federgasacqua**, salvo quanto integrato e modificato dal presente accordo e dallo **Statuto** qui allegato, che fa parte integrante del presente accordo .

3) "Fonti istitutive" del Fondo sono i contratti collettivi e gli accordi citati in premessa e qui allegati, nonché il presente accordo.

4) Per il periodo transitorio che va dalla formale costituzione del Fondo alla sua operatività, conseguente all'autorizzazione ad operare rilasciata dalla Commissione di Vigilanza , valgono le seguenti norme transitorie :

4.1) Nell'Atto costitutivo del Fondo le parti indicano i componenti del Consiglio di Amministrazione provvisorio, formato da 12 persone, 6 in rappresentanza di **Federelettrica** e **Federgasacqua** e 6 in rappresentanza delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente accordo, nonché i componenti del Collegio dei Sindaci provvisorio, formato da 6 membri, 3 in rappresentanza di **Federelettrica** e **Federgasacqua** e 3 in rappresentanza delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente accordo .

4.2) Gli organi provvisori restano in carica fino a quando la prima Assemblea non avrà proceduto alla elezione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci .

4.3) Spetta al Consiglio di Amministrazione provvisorio indire le elezioni per l'insediamento della prima Assemblea. Le prime elezioni vengono indette al raggiungimento di 3.000 adesioni e comunque entro 4 mesi dall'autorizzazione ad operare rilasciata al Fondo dalla Commissione di Vigilanza .

4.4) Il Consiglio di Amministrazione provvisorio attua tutti gli adempimenti necessari ed espleta tutte le formalità preliminari alla richiesta di autorizzazione all'esercizio da parte del Fondo. Durante tale fase transitoria il Consiglio di Amministrazione provvisorio gestisce l'attività di promozione del Fondo utilizzando allo scopo le quote derivanti dal contributo straordinario di cui al punto successivo .

4.5) Per provvedere alle spese del Fondo durante al fase provvisoria, le Aziende aderenti a **Federelettrica** e **Federgasacqua** che applicano i CCNL **Federelettrica** e **Federgasacqua** versano al Fondo un contributo straordinario pari a L. 5.000 per dipendente in forza alla data di stipula dell'atto notarile di costituzione del Fondo. Tale versamento costituisce una anticipazione del contributo temporaneo di cui alla norma transitoria in calce all'**art. 23** dello **Statuto** allegato al presente accordo.

07/04/1998

Il 7 aprile 1998 in Roma

Federelettrica

E

FNLE (CGIL) - FLAEL (CISL) - UILSP (UIL)

- visto il decreto legislativo n. 124/93 sulla disciplina delle forme pensionistiche complementari, come modificato e integrato dalla legge n. 335/95;
- in attuazione di quanto previsto dal Protocollo nella Previdenza complementare allegato al CCNL di categoria sottoscritto in data 9 luglio 1996;
- al fine di contribuire a realizzare più elevati livelli di copertura previdenziale in aggiunta a quanto previsto dal sistema previdenziale obbligatorio;
- tenuto conto dell'obiettivo di rendere possibile la fruizione di forme di previdenza complementare, oltre che ai dipendenti delle imprese associate alla Federelettrica anche ai lavoratori di altre imprese (pubbliche o private) di servizi pubblici locali.

concordano di istituire il "Fondo Pensione complementare per i lavoratori delle imprese di servizi di pubblica utilità"; detto Fondo è a contribuzione definita ed a capitalizzazione individuale .

1. COSTITUZIONE E SCOPO DEL FONDO

Il Fondo è costituito ai sensi dell'art. 12 e seguenti del Codice Civile ed in conformità delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 124/93 e successive modificazioni ed integrazioni, come soggetto di natura associativa dotato di personalità giuridica. Scopo esclusivo del Fondo è l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari al sistema obbligatorio pubblico, al fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale.

2. DESTINATARI

Sono destinatari delle prestazioni del Fondo i lavoratori dipendenti dalle imprese di servizi di pubblica utilità ai quali si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto dalle Organizzazioni datoriali e sindacali stipulanti il presente accordo.

Possono altresì essere destinatari delle prestazioni del Fondo, previe intese sottoscritte tra le parti firmatarie del presente accordo e le Organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori dei rispettivi settori, i lavoratori di altre imprese (pubbliche o private) di servizi pubblici locali che applicano CCNL stipulati tra le Associazioni datoriali di settore e le OO.SS. dei lavoratori delle rispettive categorie aderenti a CGIL, CISL e UIL. In tale caso, le Parti provvederanno ad elaborare le necessarie modifiche normative riguardanti il Fondo, che assumerà così la veste di Fondo Intercategoriale.

Possono essere altresì destinatari delle prestazioni del Fondo, previe intese di cui sopra, anche i dipendenti di Cispel e Federazioni associate .

3. ASSOCIATI

Sono Associati al Fondo:

i lavoratori non in prova con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con contratto di formazione lavoro e con contratto di apprendistato destinatari della forma pensionistica complementare, come indicati al punto 2, che abbiano volontariamente aderito al Fondo;

le imprese che abbiano alle loro dipendenze lavoratori Associati al Fondo ;

i titolari delle prestazioni pensionistiche del Fondo, alle condizioni precisate nell'ultimo comma del successivo punto 10.

4. ORGANI DEL FONDO

Sono organi del Fondo:

L'Assemblea dei Delegati;

il Consiglio di Amministrazione;

il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione ;

il Collegio dei Sindaci.

La rappresentanza di imprese e lavoratori negli organi del Fondo è disciplinata secondo il principio di pariteticità, ai sensi dell'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 124/93.

Riguardo agli organi di cui sopra, lo Statuto del Fondo stabilisce, tra l'altro, le modalità di convocazione, le materie di competenza, i "quorum" per la validità della costituzione e delle deliberazioni sulla base delle disposizioni del Codice Civile e degli orientamenti della Commissione di Vigilanza .

5. ASSEMBLEA DEI DELEGATI

L'Assemblea è costituita da un minimo di 24 ad un massimo di 60 Delegati rappresentanti degli Associati, per metà eletti dalle imprese e per l'altra metà eletti dai lavoratori, secondo criteri e modalità di elezione da stabilirsi con apposito Regolamento elettorale.

Il rapporto numerico tra Associati e Delegati è definito dallo Statuto .

Le prime elezioni verranno indette al raggiungimento di 2.500 adesioni e comunque entro 6 mesi dall'approvazione della scheda informativa approvata dalla Commissione di Vigilanza .

In occasione della prima elezione dell'Assemblea, il numero dei delegati è fissato in 24 unità.

6. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 6 Consiglieri ad un massimo di 12. Il rapporto tra il numero dei Consiglieri di amministrazione e il numero dei delegati dell'Assemblea non può essere inferiore a 1 Consigliere ogni 4 delegati.

La metà dei Consiglieri è eletta dai Delegati delle imprese Associate al Fondo e l'altra metà dai Delegati dei lavoratori iscritti al Fondo.

I componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dal Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 211/97 secondo la misura ivi prevista.

Il Consiglio di Amministrazione elegge il Presidente ed il Vice presidente del Consiglio di Amministrazione, rispettivamente ed in alternanza, tra i membri che rappresentano le imprese ed i membri che rappresentano i lavoratori.

7. COLLEGIO DEI SINDACI

Il Collegio dei Sindaci è costituito da 4 componenti effettivi e 2 supplenti, metà dei quali eletti dai Delegati dei lavoratori e l'altra metà dai Delegati delle imprese.

I componenti del Collegio devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dal Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 211/97.

Il Presidente del Collegio viene nominato nell'ambito della componente che non ha espresso il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

8. CONTRIBUZIONE

L'ammontare dei contributi e delle quote di TFR da destinare al Fondo è stabilito come segue :

CONTRIBUTI

a. contributo a carico impresa:

1,21% della retribuzione annua ai fini del TFR

b. contributo a carico lavoratore:

1,21% della retribuzione annua ai fini del TFR.

PRELIEVO DA TFR

lavoratori di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993:

l'intero accantonamento annuo TFR

dipendenti con meno di 18 anni di contribuzione previdenziale del regime obbligatorio alla data del 31.12.1995:

2,9% della retribuzione annua utile ai fini del TFR

dipendenti con più di 18 anni di contribuzione previdenziale del regime obbligatorio alla stessa data del 31.12.'95:

2,2% della retribuzione annua utile ai fini del TFR.

La contribuzione di cui sopra avrà decorrenza dalla autorizzazione all'esercizio del Fondo.

Allo scopo di investire per la pensione complementare degli associati lavoratori la massima parte dei contributi che pervengono al Fondo, il Consiglio di Amministrazione è impegnato a conseguire la massima efficienza di gestione destinando al finanziamento delle spese del Fondo una quota il più possibile ridotta delle entrate e comunque non superiore allo 0,15% dei contributi di cui alle lett. a) e b) del presente punto. Tale importo percentuale non comprende le spese di gestione e di custodia del patrimonio che verranno individuate all'atto della stipula delle relative convenzioni con i soggetti di cui al punto 14.

L'obbligo contributivo è assunto dalle imprese esclusivamente nei confronti dei lavoratori Associati al Fondo: pertanto la contribuzione non è dovuta né si converte in altro trattamento sostitutivo o alternativo di diversa natura, collettivo o individuale, a favore dei lavoratori che per effetto della mancata adesione al Fondo non conseguano la qualifica di Associato ovvero la perdano successivamente.

Le modalità di versamento dei contributi a carico dell'impresa e dei lavoratori nonché dei prelievi da TFR sono determinati nel Regolamento di attuazione dello Statuto.

Le contribuzioni a carico dell'impresa e del lavoratore sono trattenute e versate mensilmente al Fondo; la periodicità di versamento per gli importi relativi al TFR è annuale.

L'impresa fornisce al lavoratore tempestiva comunicazione circa l'entità delle trattenute effettuate mediante apposita indicazione nella busta paga. Almeno una volta all'anno il Fondo fornisce comunicazione ad ogni singolo lavoratore dei versamenti effettuati, secondo modalità compatibili con quanto disposto dall'articolo 17, comma 2, lettera h) del decreto legislativo n. 124/93.

In caso di mancato o ritardato versamento da parte delle imprese nei confronti del Fondo, queste devono provvedere:

al versamento della contribuzione dovuta;

al riconoscimento, per il periodo considerato, del rendimento medio dell'anno risultante da certificazione ufficiale relativa all'ultimo esercizio;

al versamento, in favore del Fondo, degli interessi di mora nella misura stabilita per legge.

9. QUOTA DI ISCRIZIONE UNA TANTUM E CONTRIBUTO TEMPORANEO PER LE SPESE DI COSTITUZIONE ED AVVIO DEL FONDO

All'atto dell'iscrizione del singolo lavoratore si procederà, con le modalità che verranno definite dal Regolamento di attuazione dello Statuto, al versamento per ciascun lavoratore di una quota di iscrizione una tantum a carico sia dell'impresa sia del lavoratore, il cui importo, è di L. 20.000 a carico dell'impresa e di L. 10.000 a carico del lavoratore.

Per la copertura delle spese di costituzione, promozione ed avvio del Fondo, le imprese verseranno, inoltre, per

un periodo di 18 mesi dalla data dell'atto costitutivo, un contributo a carico delle imprese Associate dello 0,15% della retribuzione utile ai fini del T.F.R. di ciascun lavoratore Associato.

10. ADESIONE E PERMANENZA NEL FONDO

L'adesione al Fondo è volontaria ed avviene secondo modalità e termini previsti dalla normativa vigente e dal Regolamento di attuazione allo statuto del Fondo.

L'adesione mediante sottoscrizione di modulo consegnato al lavoratore deve essere comunque preceduta dalla consegna di una scheda informativa autorizzata dalla Commissione di vigilanza e redatta sullo schema predisposto dalla Commissione stessa.

Dalla sottoscrizione della adesione al Fondo da parte del singolo lavoratore decorre l'obbligo contributivo del lavoratore e dell'impresa datrice di lavoro.

Per quanto riguarda le adesioni avvenute prima dell'autorizzazione all'esercizio del Fondo, l'obbligo della contribuzione decorrerà dalla concessione dell'autorizzazione stessa.

L'adesione del lavoratore comporta la contestuale associazione dell'impresa ove questa non sia già Associata al Fondo.

In sede di regolamento attuativo del fondo verranno determinate le ipotesi di sospensione dell'obbligo contributivo richiesta unilateralmente dal lavoratore, ferma restando la sussistenza del rapporto associativo con il fondo e la sospensione della contribuzione da parte dell'impresa.

In caso di sospensione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa permane la condizione di Associato e l'obbligo contributivo a carico dell'impresa e del lavoratore è rapportato all'eventuale retribuzione percepita dal lavoratore a carico del datore di lavoro.

In caso di assenza obbligatoria per maternità e puerperio, nonché in caso di assenza per infortunio e per malattia nei limiti del comparto, l'obbligo contributivo a carico dell'azienda continua ad essere calcolato sull'intera retribuzione teoricamente spettante a condizione che il lavoratore o la lavoratrice effettui il versamento dell'intero contributo a suo carico sulla medesima retribuzione.

Il lavoratore il cui rapporto di lavoro è risolto con diritto alle prestazioni da parte del Fondo, può chiedere di rimanere comunque iscritto al Fondo come Associato, secondo i criteri determinati dal Regolamento di attuazione dello Statuto.

11. CESSAZIONE DELL'OBBLIGO CONTRIBUTIVO

La contribuzione al Fondo, sia a carico del lavoratore sia a carico dell'impresa, cessa al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, con o senza riscatto della posizione individuale.

La contribuzione cessa altresì in caso di trasferimento ad altro fondo secondo quanto previsto al successivo punto 13.

12. PRESTAZIONI

Il Fondo eroga prestazione pensionistiche complementari per vecchiaia e per anzianità.

Il diritto alla prestazione pensionistica per vecchiaia si consegue al compimento dell'età pensionabile prevista dal regime pensionistico obbligatorio di appartenenza, in presenza di almeno 10 anni di iscrizione al Fondo.

Il diritto alla prestazione pensionistica per anzianità si consegue al compimento di una età di non più di 10 anni inferiore a quella stabilita per la pensione di vecchiaia nel regime pensionistico obbligatorio, in presenza di almeno 15 anni di iscrizione al fondo.

Il diritto alle prestazioni è subordinato alla condizione che i lavoratori Associati abbiano cessato il rapporto di lavoro con l'impresa e si trovino nella condizione di poter fruire effettivamente delle corrispondenti prestazioni pensionistiche previste dal regime obbligatorio.

Il Fondo provvede all'erogazione delle prestazioni sotto forma di rendita, eventualmente reversibile, mediante apposite convenzioni con imprese assicurative, salvo il diritto dell'iscritto di chiedere la liquidazione della prestazione pensionistica in capitale per un importo non superiore al 50% del montante risultante all'atto del pensionamento. Prima della sottoscrizione delle polizza, il Consiglio di Amministrazione valuterà prioritariamente la possibilità che le stesse prevedano il calcolo delle rendite sulla base di tabelle demografiche congiunte (maschi e femmine).

Si richiamano le disposizioni del comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 124/93 per il regime delle anticipazioni di quote di TFR per spese sanitarie e/o per l'acquisto della prima casa di abitazione; la materia è disciplinata dallo Statuto e dal Regolamento di attuazione del Fondo, secondo le modalità e nei limiti della normativa vigente.

13. TRASFERIMENTI E RISCATTI DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE

In caso di perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo, lo Statuto prevede, in conformità con le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1 del decreto legislativo n. 124/93 l'esercizio di una delle seguenti opzioni:

- a) il trasferimento della posizione individuale presso altro fondo pensione cui il lavoratore acceda in relazione alla nuova attività;
- b) il trasferimento della posizione individuale ad un fondo aperto legalmente autorizzato;
- c) il riscatto della posizione individuale.

Ai sensi dell'articolo 10, comma 3-bis del decreto legislativo n. 124/93, è data la facoltà a ciascun Associato di richiedere il trasferimento della posizione individuale presso altro fondo pensione, anche in caso di permanenza dei requisiti di partecipazione.

L'esercizio della facoltà di cui al precedente comma è subordinato alla maturazione di 3 anni d'iscrizione al Fondo (5 anni per i primi 5 anni di vita del Fondo).

Il riscatto comporta la riscossione dell'intero capitale maturato e dei rendimenti maturati fino al mese precedente il riscatto stesso.

In caso di morte del lavoratore Associato prima del pensionamento la posizione individuale dello stesso è riscattata dagli aventi diritto secondo le vigenti disposizioni di legge; in mancanza di tali soggetti, la posizione resta acquisita al Fondo, ai sensi dell'articolo 10, comma 3-ter del decreto legislativo n. 124/93.

Le modalità, i termini relativi all'esercizio delle opzioni ed agli adempimenti conseguenti ai trasferimenti e ai riscatti di cui ai precedenti commi sono determinati nel Regolamento di attuazione del Fondo, che individua anche i termini relativi alla conseguente cessazione dell'obbligo contributivo a carico del lavoratore e dell'impresa.

14. IMPIEGO DELLE RISORSE DEL FONDO

Gli investimenti del Fondo sono effettuati in attuazione dei principi definiti dal decreto del Ministro del Tesoro n. 703/96.

Il Fondo non può comunque gestire direttamente le attività, pertanto la gestione è integralmente affidata a più soggetti abilitati di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 124/93.

I rapporti con i gestori sono regolati con apposite convenzioni che, oltre a stabilire le linee guida dell'attività medesima, definiscono una ripartizione degli investimenti effettuabili per classe di attività, tali da garantire una sufficiente ripartizione del rischio.

Il Consiglio di Amministrazione definirà una o più linee di investimento (comparto) affidando la loro realizzazione a uno o più gestori, indicando per ogni comparto le tipologie di investimenti consentite e i relativi massimi, al fine di individuare lo specifico profilo di rischio.

Gli Associati dovranno scegliere l'adesione ad un unico comparto per il periodo minimo predeterminato.

Lo Statuto prevederà la disciplina in base alla quale potrà avvenire il trasferimento da uno ad altro comparto.

Per i primi 3 esercizi a partire dall'avvio del Fondo, viene effettuata una gestione "monocomparto" al fine di produrre un unico tasso di rendimento per tutti i lavoratori.

I soggetti gestori saranno individuati, conformemente alle disposizioni dell'articolo 6, comma 4-bis del decreto legislativo n. 124/93. Lo Statuto individuerà ulteriori specifiche modalità e criteri di scelta dei gestori nonché gli indirizzi in base ai quali avverrà il controllo sull'attività e sui risultati di gestione.

Ai sensi dell'articolo 6-bis del decreto legislativo n. 124/93, la custodia del patrimonio del Fondo deve essere affidata ad una banca depositaria. La banca depositaria verrà individuata seguendo gli stessi criteri fissati nello Statuto con riferimento ai gestori del patrimonio.

15. BILANCIO E REGOLE CONTABILI

L'esercizio del Fondo inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Per ciascun esercizio, ed entro i 4 mesi successivi alla chiusura dello stesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone all'approvazione dell'Assemblea il bilancio e una relazione generale sullo stato del Fondo predisposta dal Collegio dei Sindaci.

Il Fondo adotta regole contabili coerenti con quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, lettera g) del D.L.vo n. 124/1993, sulla base delle disposizioni emanate dalla Commissione di Vigilanza.

16. GESTIONE AMMINISTRATIVA

Il Fondo può affidare a società o enti terzi la gestione amministrativa, in base ad un procedimento di selezione analogo a quello previsto per i gestori del patrimonio e per la banca depositaria.

17. SCIOGLIMENTO DEL FONDO

Salvo quanto disposto dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 124/93 e da altre disposizioni di legge, il Fondo può essere sciolto con deliberazione dell'Assemblea straordinaria in caso di:

sopravvenienza di situazioni o eventi che rendano impossibile il raggiungimento dello scopo ovvero il funzionamento del Fondo;

accordo tra le parti firmatarie delle Fonti Istitutive.

18. CONTROVERSIE

Lo Statuto prevederà, per le controversie inerenti al rapporto associativo, il ricorso ad un collegio arbitrale.

19. FASE TRANSITORIA

Al fine di giungere alla autorizzazione dell'attività del Fondo, le parti concordano, nel rispetto della normativa vigente, quanto segue:

il Consiglio di Amministrazione provvisorio è nominato dalle parti nell'atto costitutivo ed è composto da 6 membri, di cui 3 in rappresentanza delle imprese e 3 in rappresentanza dei lavoratori.

Ad esso spettano i compiti di avvio e promozione del Fondo. In particolare:

- redige la scheda informativa di cui all'art. 3, comma 2 del decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 211/97;

- presenta l'istanza di autorizzazione della scheda informativa alla Commissione di Vigilanza;

- cura la raccolta delle adesioni una volta ottenuta l'autorizzazione della scheda informativa;

- raggiunto il numero minimo di adesioni, secondo quanto previsto dal punto 4 del presente accordo, indice e segue lo svolgimento delle elezioni per l'insediamento della totalità degli organi statutari.

Il Consiglio di Amministrazione nominato nell'atto costitutivo cura la promozione del Fondo, al fine di raggiungere nel minor tempo possibile il numero minimo di adesioni, individuando i mezzi più idonei allo scopo.

Alla copertura delle spese di promozione e di quelle relative agli adempimenti di autorizzazione, sono devolute le quote di cui al punto 9 del presente accordo.
L'istanza di autorizzazione all'esercizio del Fondo è presentata alla Commissione di Vigilanza, solo dopo l'insediamento di tutti gli organi del Fondo, a firma del legale rappresentante.
